

295.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	7023	<b>Disegno di legge di conversione n. 3323:</b>	
<b>Disegno di legge n. 1901-ter:</b>		(Articolo unico) .....	7011
(Articolo 1) .....	7005	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	7011
(Emendamento all'articolo 1) .....	7006	(Emendamenti) .....	7011
(Articoli 2 e 3) .....	7007	(Ordine del giorno) .....	7012
(Ordine del giorno) .....	7007	<b>Disegno di legge di conversione n. 3350:</b>	
<b>Disegno di legge di conversione n. 3348:</b>		(Articolo unico) .....	7015
(Emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 presentati nella seduta del 6 dicembre 1995) .....	6991	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	7015
(Ordini del giorno) .....	6991	(Emendamenti) .....	7016
<b>Disegno di legge di conversione n. 3481:</b>		(Ordine del giorno) .....	7017
(Articolo unico) .....	6997	<b>Missioni vevoli nella seduta del 6 dicembre 1995</b> .....	7021
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6997	<b>Proposta di legge costituzionale (Annunzio)</b> ..	7021
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6997	<b>Proposte di legge:</b>	
(Emendamenti) .....	7000	(Adesione di un deputato) .....	7022
(Ordine del giorno) .....	7001	(Annunzio) .....	7021
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	7022
		(Ritiro) .....	7022

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE  
1995, N. 449, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA  
DISCIPLINA DELLA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO PER  
I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU), NONCHÉ  
PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI DI DETERMINAZIONE  
DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DEGLI  
OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI (3348)**

---



EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATI NELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1995

ART. 1.

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) con le seguenti: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).*

1. 15.

La Commissione.

ART. 2.

*Al comma 2, sostituire le parole: Per il caso di insufficienza fino alle parole: ai due Istituti con le seguenti: Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'Inps e dell'Inail, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due Istituti.*

2. 4.

La Commissione.

ART. 3.

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: inferiore a 270 con le seguenti: inferiori a 270.*

3. 5.

La Commissione.

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

in materia di computo della contribuzione agricola ai fini del diritto alla pensione di anzianità, ed in relazione al nuovo assetto legislativo a suo tempo operato con la legge 11 novembre 1983, n. 638, si è sviluppata una complessa vicenda giurisprudenziale ed amministrativa nella quale è intervenuta la stessa Corte di Cassazione con sentenze del 1993 e del 1995;

il presente decreto-legge ha opportunamente riaffermato, con l'articolo 3 in riesame, la rivalutabilità dei periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1984 anche ai fini della maturazione del requisito della contribuzione effettiva di 5.460 giornate;

nulla dice tale decreto-legge in merito alla rivalutazione dei contributi agricoli versati anche per i periodi successivi al 1° gennaio 1984;

impegna il Governo:

ad accelerare l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335, « riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », per venire incontro con sollecitudine alle difformità che si sono determinate tra i lavoratori agricoli.

(9/3348/1).

« Altea, Bolognesi ».

**N.B. - L'ordine del giorno Altea e Bolognesi n. 9/3348/1 è stato riformulato nel corso della seduta.**

La Camera,

considerato che i contributi agricoli unificati a carico dei datori di lavoro agricolo in Italia risultano essere di gran lunga superiori a quelli degli altri paesi della UE e dell'area mediterranea;

impegna il Governo:

a fiscalizzare gli oneri contributivi succitati riportandoli ai valori antecedenti al decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375.

(9/3348/2).

« Manzoni, Petrelli ».

La Camera,

premesso che si vuole far valere retroattivamente la norma che impone agli agricoltori la contribuzione per almeno 156 giornate annue lavorative ai fini dell'ottenimento delle prestazioni previdenziali;

considerato che gli elenchi anagrafici in agricoltura sono stati bloccati fino al 1984 per cui appare cosa impossibile

verificare il numero delle giornate di lavoro effettivamente svolte dagli agricoltori fino a quella data;

dal 1984 in poi è stato sufficiente dichiarare 51 o 101 giornate lavorative annue per ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui sopra;

impegna il Governo:

ad emettere gli atti necessari al riconoscimento del pregresso contributivo anche in deroga alla normativa vigente in modo da non privare della giusta pensione quelli agricoltori che, poiché sottoposti a differente regime, fino ad oggi non hanno dichiarato 156 giornate lavorative.

(9/3348/3).

« Enzo Caruso, Petrelli ».

La Camera,

premesso che con l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, si dispone che gli agricoltori debbano versare, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, contributi per almeno 35 anni avendo raggiunto un minimo di 5.460 giornate lavorative complessive e di almeno 156 annuali;

considerato che molti agricoltori proprietari di piccoli appezzamenti di terra tali da non consentire loro l'iscrizione alla Federazione nazionale coltivatori diretti svolgono l'attività non solo per conto terzi ma anche nelle loro terre;

impegna il Governo:

a consentire ai coltivatori di cui sopra, previo pagamento dei contributi unificati, di godere delle prestazioni previdenziali per le giornate effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà con la possibilità del cumulo con quelle svolte per conto terzi.

(9/3348/4).

« Petrelli ».

La Camera

impegna il Governo

a far sì che nel decreto ministeriale di attuazione della soppressione dello SCAU, previsto dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere stabilito che tra Inps ed Inail venga stipulata una convenzione riguardante:

1) le modalità di accertamento e riscossione dei contributi e premi;

2) l'informativa che l'Inps deve fornire all'Inail;

3) le verifiche ispettive;

4) l'accertamento delle condizioni per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;

5) la realizzazione di banche dati ed i collegati adempimenti in materia di modulistica;

e che l'Istituto assicuratore così verrà posto nelle condizioni di poter governare e controllare anche le entrate della gestione agricoltura, gestione che continua a realizzare un forte disavanzo economico (nel bilancio di previsione 1996 si prevedono entrate per 771 miliardi ed uscite per 3.405 miliardi).

(9/3348/5).

« Cocci ».



**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE  
1995, N. 501, RECANTE INTERVENTI PER IL SETTORE  
DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI,  
NONCHÉ PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI  
SERVIZI DI TRASPORTO (3481)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: "L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata" sono inserite le seguenti: "direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero" »;

*al comma 4, le parole: « fermi restando i termini per i relativi versamenti » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che il certificato di abilitazione*

*professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi).*

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte

operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di cento veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

#### ARTICOLO 2.

*(Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale).*

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti

alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

2. È differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti, rispettivamente, all'articolo 129, comma 2, e all'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1° ottobre 1995.

4. È prorogata al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed all'articolo 313, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermi restando i termini per i relativi versamenti.

#### ARTICOLO 3.

*(Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68).*

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

## ARTICOLO 4.

*(Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario).*

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 7, che è assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di

prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli

esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dalla anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a tale data con le seguenti: all'atto della presentazione delle domande.*

4. 1.

Boghetta, Marco Rizzo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai pubblici servizi di trasporto aggiungere le seguenti: ivi compresi i periodi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.*

4. 2.

Bordon.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: possono effettuare assunzioni aggiungere le seguenti: nel rispetto dei salari previsti dal contratto di lavoro collettivo, esclusi i contratti di formazione-lavoro e salario d'impresa.*

4. 3.

Boghetta, Marco Rizzo.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 1995 con le seguenti: 31 gennaio 1996.*

4. 4.

Boghetta, Marco Rizzo.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: rileva con le seguenti: viene computata anche ai fini della rendita e non.*

4. 5.

Boghetta, Marco Rizzo.

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: sono approvati aggiungere le seguenti: previa valutazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) della zona interessata dall'Azienda che ha presentato programma di prepensionamento.*

4. 7.

Boghetta, Marco Rizzo.

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: quota di risorse di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

4. 6.

Boghetta, Marco Rizzo.

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

valutato che il sistema dei trasporti rappresenta una realtà fondamentale per gli interessi di un paese e che tale sistema deve necessariamente rispondere a quei caratteri prioritari di funzionalità ed efficienza per garantire la mobilità indistintamente a tutti i cittadini-utenti;

rilevato come la vigente normativa in materia di trasporti, sia rapidi di massa che pubblici locali, non preveda, per tali mezzi, l'obbligo di caratteristiche tali da consentire l'accessibilità anche a passeggeri con ridotta capacità motoria, ancorché non deambulanti;

ritenuto che il problema dell'accessibilità debba trovare un'adeguata soluzione, non più procrastinabile soprattutto in riferimento a quegli individui socialmente più deboli, in particolare, per i portatori di « handicap »;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per:

a) attuare in concreto il programma del Piano Generale dei Trasporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991, il quale reputa urgente la garanzia di un servizio adeguato per i portatori di « handicap », procedendo ad una revisione dei sistemi di trasporto rapidi di massa, al fine di concretizzare lo sviluppo del trasporto pubblico soprattutto quello locale e per garantire un sistema trasportistico tecnologicamente più evoluto;

b) dare attuazione concreta al comma 5 dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza in favore di particolare categoria) il quale dispone che entro un anno dall'entrata in vigore della legge citata, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagoni ferroviario, con lo scopo precipuo di garantire il « diritto » all'accessibilità indiscriminatamente a tutti i cittadini;

c) rendere, di conseguenza, obbligatorio che i mezzi di trasporto collettivo di nuova produzione, sia ad uso pubblico che privato, posseggano caratteristiche tali da consentire una facile accessibilità da parte di persone a ridotta capacità motoria, ancorché non deambulanti.

(9/3481/1).

« Michielon ».



***DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (1901-TER)***

---



**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione, tenendo conto anche dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa;

b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, prevenendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;

d) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effet-

tuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

e) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuarsi preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

f) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei principi medesimi;

2) rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

4) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implicino maggiori rischi di un danno all'interessato;

5) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

g) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

h) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

i) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

l) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero per trattamenti tassativamente individuati ed elencati preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non comportino

danni all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

1. 1.

Bielli, Vignali.

#### ARTICOLI 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

##### ART. 2.

*(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentito il Garante per la protezione dei dati, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

##### ART. 3.

*(Parere delle Commissioni parlamentari).*

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica il comma 4 del medesimo articolo 14.

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata la crescente importanza economica, commerciale e anche sociale del *direct marketing*, cioè di quel sistema di marketing interattivo utile per ottenere, con l'ausilio di uno o più mezzi di comunicazione, una risposta misurabile o una transazione in qualsiasi luogo;

considerato che l'orientamento delle aziende nel mondo è sempre più quello di cogliere tutte le opportunità di questa moderna tecnica di marketing e di accrescere i relativi investimenti;

considerato, in particolare, che soprattutto in Italia, e specialmente con un rilevante aumento degli investimenti da parte delle medie aziende, le attività di *direct marketing* hanno mantenuto un tasso di crescita costante;

considerato che lo sviluppo ordinato del *direct marketing* corrisponde agli interessi dei consumatori, come conferma il suo crescente successo presso di essi, sia perché accresce le loro possibilità di scelta dei prodotti e dei servizi sia perché li rende attori delle evoluzioni dei mercati e del sollecito adeguamento dell'offerta alla domanda;

considerato che la stessa Raccomandazione n. R (85) 20 del Consiglio d'Europa agli Stati membri in data 20 ottobre 1985 ha dichiarato l'importanza e la specificità del *direct marketing* e ha espressamente riconosciuto la necessità e il diritto di utilizzare per i propri fini di marketing i dati che derivano da rapporti con i propri clienti o donatori reali o potenziali;

considerato che il consenso espresso dell'interessato al trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici, come richiesto dall'articolo 11 del disegno di legge n. 2296, recante « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali », potrebbe determinare, ove non ade-

guatamente interpretato ed attuato, conseguenze penalizzanti per le attività di *direct marketing*;

considerato che l'esigenza di garantire la piena attuazione dei principi previsti in materia di tutela dei dati personali senza peraltro impedire lo sviluppo dei diversi settori di attività economica risulta avvertita dal legislatore;

impegna il Governo

ad adottare, nei tempi più idonei e in tutte le sedi opportune, comprese le di-

sposizioni correttive e integrative della legislazione in materia delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i provvedimenti utili per il riconoscimento della specificità e per lo sviluppo delle attività di *direct marketing*, nell'interesse dei diritti della persona umana, dei consumatori e della economia nazionale.

(9/1901-ter/1).

« Paggini ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 435, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISMISSIONE  
DELLA PARTECIPAZIONE DEL TESORO NELLA CASSA  
PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SPA (3323)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convenito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane).*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:

a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti

dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato. ».

**ART. 2.**

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE.**

**ART. 1.**

*Al comma 1, capoverso 4, primo periodo dopo le parole: con decreto del Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti com-*

missioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

1. 1.

Molgora, Porta, Arrighini.

*Al comma 1, capoverso 4, primo periodo dopo le parole: con decreto del Ministro del tesoro aggiungere le seguenti:* sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

1. 2.

Molgora, Porta, Arrighini.

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3323, di conversione in legge del decreto-legge

26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA;

considerato che il decreto-legge n. 435 non può essere ritenuto che un momento accessorio sulla via della privatizzazione dell'Artigiancassa;

apprezzate le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso dei lavori parlamentari circa la volontà di perseguire l'obiettivo della privatizzazione,

impegna il Governo

a mantenere e a perseguire effettivamente l'obiettivo della privatizzazione dell'Artigiancassa e ad assumere le iniziative e le misure di sua competenza coerenti con tale obiettivo.

(9/3323/1).

Trinca.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1995, N. 451, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO  
DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITÀ  
DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA  
REGIONE PUGLIA (3350)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 266, e 28 agosto 1995, n. 365.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con

l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

**ART. 2.**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli

interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

#### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, AD ECCEZIONE DI QUELLI DICHIARATI INAMMISSIBILI NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1995

#### ART. 1.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### ART. 1.

1. Le attività di controllo della frontiera marittima pugliese in corso da parte di contingenti di personale militare hanno termine alla data del 31 ottobre 1995.

All'onere derivante dall'attuazione di tali operazioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a capitolo da individuare nello stato di previsione del Ministero della difesa.

*Sopprimere, conseguentemente, l'articolo 3.*

1. 1. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

#### ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed in attesa di identificazione o espulsione.*

2. 1. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

*Al comma 1, dopo le parole: sentita la regione Puglia inserire le seguenti: ed in collaborazione con le associazioni ed organizzazioni del volontariato e di tutela dei diritti umani e dei rifugiati e profughi, operanti nella regione Puglia.*

2. 2. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

*Al comma 1, dopo le parole: prima assistenza inserire le seguenti: e di orientamento per quanto concerne il diritto di asilo o l'eventuale status di profughi o sfollati.*

2. 3. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gruppi di stranieri. inserire le seguenti: , con esclusione di ogni funzione di tipo custodiale.*

2. 4. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

*Al comma 1, dopo le parole: gruppi di stranieri. inserire le seguenti:* Detti centri sono dislocati in prossimità dei valichi di frontiera marittima di Bari, Brindisi e Otranto, i quali sono aggiunti, a tutti gli effetti di legge, i valichi di frontiera di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale n. 567 del 21 dicembre 1992, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge n. 39 del 1990.

2. 5. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* al capitolo 4295 sino alla fine, con le seguenti: ad apposito capitolo da individuarsi nello stato di previsione, per l'anno 1995, del Ministero delle difese.

2. 6. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 2. 7. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 2. 9.

Dorigo.

### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* mediante riduzione sino alla fine con le seguenti: mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno medesimo, a capitolo da individuare dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. 1. Bellei Trenti, Nardini, Valpiana, Moroni, Voccoli, Vendola.

### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata la necessità da parte delle Forze armate italiane di disporre di adeguati mezzi meccanici ed in particolare di velivoli, per il pattugliamento ed il controllo della frontiera marittima,

impegna il Governo

ad estendere all'Aeronautica militare italiana ed all'Esercito italiano i provvedimenti disposti dall'articolo 2, comma 3-bis della legge 22 novembre 1994, n. 644.

(9/3350/1) Marengo, Camoirano, Nan, Latronico, Castellaneta, Pericu.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valevoli  
nella seduta del 6 dicembre 1995.**

Amici, Arata, Bampo, Bellei Trenti, Vincenzo Bianchi, de Ghislanzoni Cardoli, Della Valle, Galileo Guidi, Latronico, Lembo, Lucà, Novelli, Provera, Rodeghiero, Spagnoletti-Zeuli, Widmann.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 5 dicembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ROTUNDO: « Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di gestione di servizi pubblici di enti locali a mezzo di società di capitali » (3519);

ROTUNDO: « Modifiche agli articoli 155 e 156 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 167, in materia di procedimento sommario del fallimento » (3520);

TORRE: « Norme sulla protezione brevettuale dei farmaci » (3521);

TORRE: « Norme riguardanti la classificazione dei farmaci » (3522);

SBARBATI: « Modifica all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente interventi in favore dell'attività del centro "E. Bignamini" della fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" » (3523);

STORACE: « Norme per la ricollocazione dei dipendenti dei consorzi agrari posti in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità » (3525);

GIUGNI: « Norme in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di efficacia dei contratti collettivi aziendali » (3526);

ZACCHERA: « Modifica all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, concernente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (3527);

MENIA: « Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, in materia di domande di equo indennizzo a favore del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (3528).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 5 dicembre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

ONNIS: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo » (3524).

Sarà stampata e distribuita.

**Ritiro  
di una proposta di legge.**

Il deputato SIGNORINI ha chiesto, anche a nome del deputato LAUBER, di ritirare la seguente proposta di legge:

SIGNORINI e LAUBER: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (3284).

La proposta legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale » (657) (annunziata nella seduta del 14 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CORLEONE.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per il potenziamento dei presidi di pubblica sicurezza, per il coordinamento delle forze dell'ordine e per l'invio di mille agenti nella città di Napoli al fine di prevenire e reprimere la criminalità » (3288) (Parere della V e della XI Commissione);

ONNIS e LUCCHESI: « Modifica all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia » (3370) (Parere della II e della XIII Commissione);

*alla II Commissione (Giustizia):*

PINTO ed altri: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e contro il fenomeno del cosiddetto "sciacallaggio" » (3250) (Parere della I Commissione);

COSTA e FILIPPI: « Norme per il lavoro obbligatorio dei condannati con sentenza definitiva » (3362) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

*alla VI Commissione (Finanze):*

POLLI ed altri: « Incentivi alle imprese per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro » (3353) (Parere della I, della V, della X, della XI e della XII Commissione);

PECORARO SCANIO: « Istituzione della "Lotteria del Festival internazionale del cinema di Sorrento" » (3391) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

RODEGHIERO: « Istituzione delle cattedre di metodologia e didattica dell'insegnamento presso le facoltà di magistero » (3293) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

GIARDIELLO ed altri: « Istituzione del Parco archeologico di Suessola » (3327) (Parere della I, della V e della VIII Commissione);

ALOI: « Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale » (3372) (Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

VINCENZO BASILE: « Norme per la salvaguardia del "Lago Patria" nel comune di Giugliano in Campania » (3329) (Parere della I, della V, della VII, della IX e della X Commissione);

ODORIZZI ed altri: « Interventi urgenti per la transitabilità della via Krupp nell'isola di Capri » (3356) (*Parere della I, della V, della VII, della IX e della X Commissione*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

MARENCO: « Modifica all'articolo 99 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente il comando delle navi addette al servizio di pilotaggio portuale » (3352) (*Parere della I Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

PERALE ed altri: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore » (3320) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

MENIA: « Modifica all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (3375) (*Parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII e della IX Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

TOFANI: « Modifica dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione

della buonuscita dei pubblici dipendenti » (3337) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

RASTRELLI ed altri: « Norme sull'impiego degli anziani da parte delle regioni, delle province e dei comuni nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale » (3247) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione*);

*alla Commissione speciale in materia di infanzia:*

CARTELLI ed altri: « Introduzione dell'articolo 716-bis del codice penale e nuove norme in materia di allontanamento dei minori » (3263);

MOIOLI VIGANÒ ed altri: « Introduzione dell'articolo 716-bis del codice penale e nuove norme in materia di allontanamento dei minori » (3374);

VINCENZO BASILE: « Introduzione dell'articolo 604-bis del codice penale in materia di sfruttamento sessuale dei minori » (3414).

#### Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

